



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Cartella di pagamento nulla senza calcolo degli interessi**

Autore: Redazione | 20/04/2017



*La cartella esattoriale deve indicare tasso di interesse applicato e giorni per quantificare quando il contribuente deve pagare.*

Calcolo degli interessi in chiaro su tutte le cartelle esattoriali per consentire al contribuente un controllo pieno sulla somma richiesta e l'esercizio del diritto di difesa. Con una sentenza depositata ieri **[1]** la Cassazione è tornata sul tema sempre caldo della **cartella di pagamento** notificata senza indicazione delle modalità adottate dall'Agente della Riscossione per il **calcolo degli interessi**. E la decisione è stata in linea con quello che è l'orientamento tradizionale (leggi: [Cartella di pagamento: calcolo degli interessi](#) e [Illegittima la cartella senza i criteri di calcolo degli interessi](#)): non si può pretendere dal contribuente il pagamento degli interessi se non si spiega quale tasso viene applicato e su quale periodo di tempo detto tasso viene applicato.

In altri termini - sottolinea la Cassazione - si può impugnare, perché nulla, la **cartella di pagamento** che non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi. Ogni atto della pubblica amministrazione, difatti, deve essere motivato e l'obbligo di motivazione non viene meno neanche per il fisco. Quando una cartella esattoriale non è preceduta da un avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati per ogni provvedimento amministrativo **[2]** e dallo Statuto dei contribuenti **[3]**. Pertanto l'amministrazione finanziaria deve chiarire al contribuente com'è arrivata a quantificare l'importo totale degli interessi, dandogli tutti gli elementi per risalire al relativo calcolo aritmetico: saggio di interesse, capitale (ossia il debito risultante nella cartella) e periodo su cui detto saggio di interesse è applicato. Con questi elementi anche la cartella di pagamento può essere rispettosa dell'obbligo di motivazione in quanto riportante il **calcolo degli interessi** per come eseguito dall'Agente della riscossione. In difetto, invece, essa va considerata **nulla** e può essere **impugnata** dinanzi al giudice competente entro 60 giorni (30 per le multe stradali e 40 per contributi previdenziali Inps e Inail).

Il principio ribadito dalla Suprema Corte è estremamente importante oltre che di sicuro interesse per migliaia di contribuenti; difatti raramente le cartelle riportano l'indicazione del tasso e dei giorni di decorrenza utilizzati per il calcolo degli interessi. In altre parole, andando a vedere bene, si scoprirebbe con enorme sorpresa di numerosi debitori, che più della maggioranza delle richieste di

pagamento avanzate dall' Agenzia delle Entrate o da Equitalia sono nulle per difetto di motivazione.

## Come si calcolano gli interessi della cartella di pagamento?

Quando si riceve una cartella di pagamento vengono richiesti in particolare tre tipi di importi:

- il **capitale**: costituito dal tributo e/o dalla sanzione, su cui l'ente titolare del credito ha già calcolato gli interessi maturati prima dell'iscrizione a ruolo. Detti interessi, nella cartella, non vengono distinti dal capitale; pertanto formano un tutt'uno inscindibile. Il contribuente non è messo nella condizione di distinguere il capitale dagli interessi calcolati dall'ente titolare del credito;
- gli **interessi**: sono quelli che maturano dopo l'iscrizione a ruolo e che vengono riportati in una voce apposita della cartella; anche qui, però, non si indica il saggio di interesse applicato;
- gli **oneri di riscossione**: è ciò che un tempo veniva chiamato «aggio» e che costituisce il contributo dovuto all'Agente della riscossione per la sua attività.

### Note

[1] Cass. sent. n. 9799/17 del 19.04.2017. [2] Art. 3 L. n. 241/1990 [3] Art. 7 L. 212/2000.